



# *Costituzionalismo.it*

Fascicolo 1 | 2026

**Sulla rilevanza giuridica della verità  
nella prospettiva costituzionale**

di Lorenzo Bologna

EDITORIALE SCIENTIFICA

# SULLA RILEVANZA GIURIDICA DELLA VERITÀ NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE

*di Lorenzo Bologna*

Dottore in Giurisprudenza  
Università degli Studi di Torino

SOMMARIO: 1. ALCUNE PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE PER TRATTARE DI VERITÀ: CRITERIO, VALORE, PRINCIPIO; 2. PER UNA DIVERSA STRADA, ALLA RICERCA DI RISPOSTE: IL *RIGHT TO THE TRUTH* DI MATRICE INTERNAZIONALE; 3. IL DIRITTO ALLA VERITÀ DI MATRICE ITALIANA; 4. ALCUNE CONSIDERAZIONI SU QUANTO EMERSO; 5. NOTE FINALI: LA VERITÀ (QUANTOMENO) GIURIDICAMENTE RILEVANTE E IL RUOLO SPECIFICO DELLA SCIENZA GIURIDICA.

## **1. Alcune proposte di classificazione per trattare di verità: criterio, valore, principio**

Quasi un secolo fa, in un celebre saggio, veniva affermato che «[a]nche il giudice, come lo storico, è chiamato a indagare su fatti del passato e ad accertarne la verità». Nell'istruttoria processuale, così come nella ricerca storica, il giudizio da formulare atterrebbe anzitutto allo stabilire la verità di certi fatti rilevanti, per poi, nel solo caso del giudice, dare a essi una qualificazione giuridica. Si tratterebbe, quindi, «di convincersi, come giudicante o come storico, della verità di certi fatti avvenuti nel passato», non potendoli osservare direttamente e, dunque, servendosi di documenti e testimonianze. Su questi si compie ciò che, per il processualista, consiste nella valutazione del materiale probatorio e, per lo storico, nell'euristica o nella critica delle fonti<sup>1</sup>. La posizione, oltre che autorevole, non può dirsi superata. Anche più di recente, è stato osservato che, quantomeno nell'ambito dell'attività

---

<sup>1</sup> Si veda P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Rivista di diritto processuale civile*, n. 2/1939, pp. 105-107. La posizione espressa dal Giurista, in questo, non si discosta da quella espressa dallo Storico: secondo il francese Bloch, «[c]i sono due modi di essere imparziali: quello dello studioso e quello del giudice. Essi hanno una radice comune, che è l'onesta sottomissione alla verità» (M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino, 2009, p. 104).

giurisdizionale (*iuris dicere*), «per pronunciare il diritto bisogna conoscere in quali termini si è verificato un fatto e predicarne il significato giuridico, se ne ha»<sup>2</sup>.

Se, per la soluzione della *quaestio facti*, il lavoro del giudice e quello dello storico convergono, risulta più controverso, invece, il tema attinente alla *quaestio iuris*. Calamandrei, che pubblica il saggio citato nel contesto politico-istituzionale dell'Italia del 1939, ricostruendo i termini del dibattito che vedeva contrapposte le posizioni di chi, da un lato, sosteneva che anche la soluzione della *quaestio iuris* consistesse sostanzialmente in un'attività storiografica (accertare la sussistenza positiva della norma) e di chi, dall'altro, sosteneva che nella fase di sussunzione del fatto sotto la norma fosse demandata al giudice un'attività "ultrastoriografica", concludeva affermando di ritenere che

per il mantenimento di quel bene supremo che è nello Stato la certezza dei diritti e dei doveri individuali e l'uguale trattamento giuridico dei casi simili, sia da considerarsi giudice ottimo quello che non si intende di filosofia: il quale, continuando a credersi null'altro che un modesto e fedele storiografo della legge e ad agir come tale, commetterà, sia pure, un errore filosofico, ma un errore praticamente innocuo, che lascerà indisturbata la giustizia<sup>3</sup>.

Anche la dottrina più recente, senza riaprire il dibattito sull'opportunità di accostare il mestiere dello storico a quello del giudice, non manca però di riconoscere che «i processi sono successioni di atti che si snodano da uno stato iniziale di dubbio e marciano verso uno stato di (relativa) certezza [...]. Regole e forme mirano anzitutto a questo: a guidare, aiutare, indirizzare a un percorso di conoscenza», avvertendo che le «prese di posizione volte a negare che nel processo si possa raggiungere la verità dei fatti» non ricevono peraltro molti consensi, «se non altro perché l'idea della ricerca della verità non può essere abbandonata da chi valuti il fenomeno processuale non soltanto in termini di efficienza, ossia come strumento di pacificazione sociale, ma anche come meccanismo deputato a produrre decisioni giuste: la giustizia della decisione è un attributo difficilmente separabile dalla verità dell'accertamento in essa contenuto»<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Roma-Bari, 2025, p. 10.

<sup>3</sup> P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 125.

<sup>4</sup> A. CAMON, *Sfondi*, in A. CAMON, C. CESARI, M. DANIELE, M. L. DI BITONTO,

Così inteso, il processo può essere individuato come il «luogo elettivo nel quale si accerta la verità e rispetto al quale le parti hanno diritto ad ottenere quella verità nell'osservanza delle regole processuali da parte del giudice», cui fa da contraltare lo specifico dovere del giudice «di definire il processo con l'affermazione della verità (processuale, ancorché non assoluta)»<sup>5</sup>. Ragionando secondo queste coordinate, il processo dovrebbe rivelarsi idoneo a conseguire quantomeno tre fondamentali obiettivi: non solo (i) impedire che taluni comportamenti, ritenuti incompatibili con l'ordinata sopravvivenza dell'ordinamento o comunque idonei a minare la pace tra i consociati, rimangano privi di conseguenze; ma anche (ii) allontanare accuse di arbitrarietà nell'esercizio del potere giurisdizionale, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali per il tramite del giusto processo regolato dalla legge (*fair trial* o *due process of law*)<sup>6</sup>; e (iii) contribuire alla percezione del giusto processo regolato dalla legge quale strumento meno imperfetto per cercare di attingere alla verità, ossia quale itinerario cognitivo al termine del quale giungere a una conclusione che la collettività è «disposta ad accettare come vera»<sup>7</sup>.

Il primo obiettivo pare tipico di ogni procedimento giurisdizionale, a prescindere dalle coordinate istituzionali in cui lo si collochi. Il secondo e il terzo, invece, sembrerebbero più intimamente connessi a una specifica forma di Stato e, in particolare, agli ordinamenti democratici costituzionali pluralisti, per tali intendendosi gli Stati democratici, sorti in ordinamenti pluriclasse, connotati da principi fondamentali (dignità, libertà, eguaglianza, separazione dei poteri, legalità) cui viene riconosciuta portata di un diritto più alto della legge, di regola – ma non necessariamente – esplicitati in una Costituzione scritta<sup>8</sup>. In

---

D. NEGRI, P. P. PAULESU, *Fondamenti di Procedura Penale*, Milano, 2023, p. 4. *Contra*, in rappresentanza dell'opposto modo d'intendere il rapporto tra processo e verità, si veda F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1998, p. 100, per il quale «nel rituale accusatorio il processo è pura operazione tecnica: un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto».

<sup>5</sup> R. CONTI, *Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n. 3/2022, p. 827.

<sup>6</sup> Sulla nozione di giusto processo, non solo quale fonte di legittimazione contestutistica della legge, ma anche quale parametro di validità dell'esercizio della funzione giurisdizionale, si veda P. RAUCCI, *La valenza autonoma della formula "giusto processo" in Costituzione*, Milano, 2023, pp. 105 ss.

<sup>7</sup> G. GIOSTRA, *op. cit.*, p. 6.

<sup>8</sup> C. PINELLI, *Forme di Stato e forme di governo*, Napoli, 2009, pp. 121-122. Nel

altre parole, lo Stato costituzionale non si accontenterebbe di punire o risolvere controversie in modo arbitrario, ma mirerebbe a esercitare le proprie prerogative secondo canoni orientati a una nozione di giustizia tendente alla verità. Ciò che il giusto processo si propone di accertare non sarebbe, infatti, solo una verità formale o meramente autoritativa, bensì una verità *dimostrabile* (secondo lo specifico metodo elaborato dalla scienza processualistica) e *difendibile* (attraverso l'itinerario logico-argomentativo delle motivazioni), per quanto *provvisoria* e *fallibile*, così riducendo sensibilmente lo iato tra la c.d. verità processuale e la c.d. verità storica. Secondo Calamandrei, che vale la pena ancora richiamare per la perdurante lucidità delle considerazioni, non sarebbe dato riscontrare una differenza tipica tra l'indagine storiografica e l'istruttoria giudiziaria atta ad «assegnare alla prima lo scopo di ricercare la verità reale, ed alla seconda lo scopo di fissare, attraverso le regole probatorie [...], una verità meramente formale, che in sostanza sarebbe una illusoria finzione»: i due processi (quello storiografico e quello giudiziario) «pur servendosi di diversi metodi d'indagine, mirano allo stesso unico scopo che è la ricerca della verità, della verità semplice ed una, senza aggiunte o qualifiche»; il sistema probatorio altro non sarebbe, in sostanza, «un metodo per guidare il giudice nella ricerca storica: colla differenza che i precetti tecnici dei comuni manuali di metodologia hanno preso qui la forma di precetti giuridici indirizzati dallo Stato a coloro che nei processi hanno l'ufficio di scriver la storia per suo conto. [...] Ma il fine rimane ugualmente la ricerca della verità»<sup>9</sup>.

In ciò, il nostro sistema giuridico non fa eccezione, essendo rintracciabili tutti gli indicatori proposti. Il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale (*dimostrabilità*). Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (*difendibilità*). L'accertamento pronunciato all'e-

---

prosieguo, gli ordinamenti così caratterizzati saranno indicati più semplicemente come «Stati costituzionali».

<sup>9</sup> P. CALAMANDREI, *op. cit.*, pp. 114-115. Quanto richiamato, chiaramente, non vale a sostenere l'assenza di qualsivoglia differenza tra l'indagine storica e quella giudiziaria: basti pensare che l'accertamento giudiziario non ha ad oggetto il *fatto*, ma «l'ipotesi (accusa) di una certa ricostruzione del fatto» (G. GIOSTRA, *op. cit.*, p. 14). Detto altrimenti e in maniera assai puntuale, pur da un fiero avversario della tesi del processo quale strumento di ricerca della verità, «i processi sono macchine retrospettive: formulate varie ipotesi storiche dagli antagonisti, bisogna verificarle» (F. CORDEIRO, *op. cit.*, p. 547).

sito del processo, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla legge, è fisiologicamente suscettibile di essere rivisto (*provisorietà*)<sup>10</sup>. Infine, la Costituzione prevede che la legge determini le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (*fallibilità*). Da un lato, quindi, l'ordinamento non rinuncia alla pretesa di conseguire, per il tramite del giusto processo regolato dalla legge, una verità che possa dirsi *dimostrabile e difendibile*. Dall'altro, attribuisce alla "propria" verità i caratteri di *provisorietà* e *fallibilità*, pur essendo – tale accertamento dei fatti – contenuto in una pronuncia autoritativa dello Stato.

Questa specifica verità presupposta dalla Costituzione, che potremmo definire "verità-criterio" nella misura in cui orienta l'esercizio della funzione giurisdizionale, parrebbe altresì attestabile nella legge ordinaria. Restringendo il campo alle disposizioni processuali, è infatti agevole riscontrare uno specifico catalogo di doveri e obblighi che ne costituiscono la conseguenza logica e giuridica. Si pensi anzitutto alla posizione del pubblico ministero, non solo costituzionalmente gravato dall'obbligo di esercizio dell'azione penale, ma tenuto a svolgere un più ampio sforzo ricostruttivo, finalizzato altresì all'accertamento di fatti e circostanze *a favore* della persona sottoposta alle indagini<sup>11</sup>. Si pensi poi alla posizione del consulente tecnico in sede civile, nonché del perito e dell'interprete in sede penale, destinatari di incarichi giurati finalizzati a far conoscere la verità al giudice<sup>12</sup>, o a quella del testimone, soggetto all'*obbligo* di verità<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Sul punto, si veda R. CONTI, *op. cit.*, p. 828, secondo il quale «[l]a verità alla quale tende il giudizio non è, peraltro, definitiva ma in progress, poiché ogni ordinamento prevede forme di controllo e verifica della decisione di primo grado, all'esito delle quali la decisione ultima (del giudice di ultima istanza o del giudice dei vari gradi non impugnata) è destinata a formare il giudicato. La res iudicata rappresenta la verità processuale, nella quale la verità della legge, in astratto contenuta nella disposizione, si fa norma del caso concreto applicata dal giudice».

<sup>11</sup> Secondo quanto disposto dal codice di procedura penale del 1930, il giudice istruttore doveva compiere gli atti «necessari per l'accertamento della verità» (art. 299 c.p.p. 1930), mentre, in quello vigente, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini «necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (art. 326 c.p.p.). Eppure, ai sensi dell'art. 358 c.p.p., «[i]l pubblico ministero [...] svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

<sup>12</sup> Si veda l'art. 193, comma 1, c.p.c., nonché gli artt. 146, comma 2, e 226 c.p.p.

<sup>13</sup> Si vedano gli artt. 198 e 497 c.p.p., nonché l'art. 251, comma 2, c.p.c. Sempre con riferimento al testimone, interessa rilevare che la verità non sia solo un *dovere* al quale questi risulta assoggettato, bensì anche un criterio oggettivo preesistente all'as-

Abbiamo provato a dire che un sistema giurisdizionale che reprime i comportamenti anti giuridici in modo non arbitrario, rispettoso dei diritti e *percepito* come teleologicamente orientato alla verità pare esprimere la scelta di accogliere quest'ultima tra i criteri di quel settore dell'ordinamento che è la giurisdizione (da cui la formula sintetica "verità-criterio"). Allargando la visuale, la verità-criterio del processo parrebbe non esaurire il significato implicito del concetto di verità presupposto dall'ordinamento. È stato detto che «il fatto che la nostra giustizia umana non possa fondarsi sulla certezza di conseguimento della verità [...] non vuol dire che si possa prescindere dall'operare il massimo sforzo per cercare di conseguirla»<sup>14</sup>. Questa necessaria tensione sembra tradire un *quid* che non si esaurisce all'interno del processo e della dimensione dell'amministrazione della giustizia, ma pare propagarsi oltre, risolvendosi in una ben più ampia *scelta di valore*, che traspare dai concreti assetti dell'ordinamento. Vincolare la giurisdizione alla verità-criterio, e cioè richiedere che essa operi «il massimo sforzo» per conseguire una verità dimostrabile, difendibile, provvisoria e fallibile, potrebbe essere infatti inteso quale espressione di una più ampia rilevanza assiologica attribuita dall'ordinamento alla ricerca del vero, rintracciabile, con intensità e declinazioni diverse, nell'intero arco dei poteri pubblici. Ciò non in termini filosofici o morali, ma al fine anzitutto di preservare il compromesso politico che sta alla base della Costituzione, e dunque la legittimità dell'ordinamento costituzionale, mediante la promozione di un sufficiente grado di coesione sociale, che verrebbe meno, tra le altre cose, non solo ove la giurisdizione fosse percepita come arbitraria espressione della forza repressiva dello Stato, ma anche qualora il *bisogno* di verità si scontrasse con un potere pubblico insensibile a tale istanza<sup>15</sup>. Ciò che per ora semplicemente si assume, pur con riserva di darne prova nel prosieguo, è che la verità, se non oggetto di uno specifico diritto (su cui *infra*), lo è quantomeno di un umano *bisogno*. E cioè che sia registrabile, anche solo come massima

---

sunzione di tale ufficio da parte di uno specifico soggetto, che anzi vale a qualificarlo come tale (art. 281-ter c.p.c.).

<sup>14</sup> G. GIOSTRA, *op. cit.*, p. 12.

<sup>15</sup> Sul mantenimento della coesione sociale nello Stato mediante un compromesso politico in grado di mantenere e sollecitare partecipazione e consenso, si veda R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2023, p. 51 e T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 2022, p. 132. Con specifico riferimento al ruolo del processo come strumento di pacificazione sociale, si veda A. CAMON, *op. cit.*, p. 4.

d'esperienza, nei singoli e nelle collettività, l'esigenza di non vedersi preclusa la possibilità di *sapere*, o quantomeno *ricercare*, la verità, ad esempio, su fatti incidenti sulla propria dignità o quella altrui, oppure necessari al fine di esercitare in modo consapevole i propri diritti. Da ciò, pretesa o diritto che sia, deriverebbe, rispettivamente, uno speculare interesse o dovere dello Stato a farvi fronte. Questa verità, cui lo Stato dovrebbe tendere (per mero calcolo, ai fini della propria autoconservazione, o nell'osservanza di un obbligo giuridico), in quanto dotata di rilevanza assiologica, potrebbe essere definita sinteticamente come "verità-valore".

Coerentemente con quanto qui si sostiene, vi è chi afferma che «dopo l'esperienza del suo contromodello totalitario, lo stato costituzionale non può più rinunciare alla verità come valore culturale. L'hobbesiano "*auctoritas non veritas facit legem*" non è la verità degli stati costituzionali»<sup>16</sup>. Ci si potrebbe domandare allora se una siffatta verità-valore trovi effettivamente spazio nelle coordinate assiologiche di quanto abbiamo indicato come "Stato costituzionale", e cioè negli ordinamenti democratici costituzionali pluralisti, o se invece ciò sia precluso in radice dalla necessaria adesione alla tesi per cui la democrazia, così come variamente declinata nel contesto dello Stato costituzionale, debba ammettere esclusivamente opinioni<sup>17</sup>. L'argomento non pare ostativo. I caratteri di provvisorietà e fallibilità sinora attribuiti alla verità permetterebbero infatti di scongiurare l'obbligo di elevare lo scetticismo a condizione necessaria della democrazia degli Stati costituzionali (d'altra parte, «che non si possa essere tolleranti senza essere scettici è un vecchio, logoro, anche se comodo, argomento degli intolleranti»<sup>18</sup>). Tra l'altro, qualificare la verità come provvisoria e fallibile vale proprio ad accostarla significativamente, se non a sovrapporla, alle *res dubiae* di cui la democrazia è terreno d'elezione, ciò che consente

<sup>16</sup> P. HÄBERLE, *Diritto e verità*, Torino, 2000, p. 105.

<sup>17</sup> Oltre a G. ZAGREBELSKY, *Contro l'etica della verità*, Bari, 2009, pp. 161-163, si veda anche ID., *Il "crucifige!" e la democrazia*, Torino, 2007, pp. 5-6: «[l]a democrazia [...] verrebbe giustificata solo in un contesto spirituale scettico e relativistico. Democrazia e schepsi si legherebbero così l'una all'altra, come la conseguenza alla sua necessaria premessa».

<sup>18</sup> N. BOBBIO, *Verità e libertà*, in *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, Milano, 1994, p. 55. Per un'istantanea sul significato bobbiano di scetticismo (e relativismo), si veda A. DI GIOVINE, *Laicità e immanentismo nel pensiero di Norberto Bobbio*, in *Democrazia e Diritto*, n. 4/2015, pp. 127 e ss.

piuttosto di aderire alle posizioni di chi vede nello Stato costituzionale una forma di Stato che, lungi dal rinunciare *tout court* alla verità, è caratterizzata da verità molteplici<sup>19</sup>. Ammettendo, infine, che la verità sia sempre sottoponibile a confutazione, è possibile non solo qualificarne il concetto come compatibile con il «pluralismo delle diverse rappresentazioni del mondo su cui si fonda lo Stato democratico costituzionale»<sup>20</sup>, ma anzi riconoscerlo come strettamente connesso a quest'ultimo. Tale forma di Stato, dunque, verrebbe a caratterizzarsi – tra le altre cose – proprio per la consapevolezza di non essere in possesso di verità dogmatiche, precostituite ed eterne, incompatibili con la democrazia, bensì di essere destinata a una mera *ricerca* della verità, sempre provvisoria, rivedibile e declinata al plurale. Così intesa la verità, lo Stato costituzionale diviene il *forum* prediletto della sua ricerca (e il processo solo uno dei suoi strumenti), proprio in considerazione della tutela delle libertà fondamentali che ne sono presupposto<sup>21</sup>, e la democrazia il suo regime naturale. Rodotà, secondo questa prospettiva, osserva correttamente che la democrazia non è soltanto il governo del popolo, ma anche governo in pubblico, «[p]er questo la democrazia deve essere il regime della verità, nel senso della piena disponibilità della conoscenza dei fatti da parte di tutti. Perché solo così i cittadini sono messi in condizione di controllare e giudicare i loro rappresentanti, e di partecipa-

---

<sup>19</sup> S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2015, p. 226. Per Zagrebelsky, «a questi due modi di pensiero [quelli del dogmatico e dello scettico, N.d.R.], una teoria della democrazia come fine e non solo come mezzo deve saperne contrapporre un altro, che non presume di possedere la verità e la giustizia ma nemmeno ne consideri insensata la ricerca. È questo il pensiero della possibilità [...]. La sua esigenza etica non è la verità o la giustizia assolute, come per lo spirito dogmatico, ma, tra tutte le possibilità, la ricerca orientata al meglio, un'esigenza che soltanto lo spirito radicalmente scettico potrebbe negare, in nome di una tentazione assolutistica rovesciata» (G. ZAGREBELSKY, *Il "crucifige!" e la democrazia*, *op. cit.*, p. 7).

<sup>20</sup> A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria: Studio di diritto comparato*, Milano, 2018, p. 31.

<sup>21</sup> Per Häberle, in particolare, trattasi della libertà di esercitare la religione, la libertà di esercitare l'arte, la libertà di esercitare la scienza (P. HÄBERLE, *op. cit.*, pp. 85-93). In questo senso, lo Stato costituzionale viene a caratterizzarsi per essere uno spazio in cui sono costituzionalmente tutelati gli strumenti per ricercare liberamente la verità attraverso i più diversi metodi della conoscenza umana, siano essi afferenti al pensiero scientifico, a quello religioso o artistico. Le implicazioni sono immediatamente apprezzabili, riconnettendo la tutela della ricerca scientifica, della professione delle fedi religiose, del libero esercizio delle arti alla comune radice della soddisfazione del bisogno umano della ricerca della verità.

re al governo della cosa pubblica»<sup>22</sup>. Proprio qui si collocherebbe una delle sostanziali differenze tra la democrazia e gli altri regimi politici, in particolare quelli totalitari, «dove l'oscurità avvolge l'intera vita politica e sono i governi a definire quale sia la verità»<sup>23</sup>.

Dosare correttamente la doverosa tensione dello Stato verso la verità-valore (dimostrabile, difendibile, provvisoria e fallibile), non solo nell'ambito della giurisdizione (per il tramite della verità-criterio), ma più in generale nell'esercizio dei pubblici poteri e nel governo della cosa pubblica attraverso il metodo democratico, appare esercizio assai complesso. Tuttavia, per quanto si è provato a dire, non convince l'opportunità di rimuoverlo dall'orizzonte dei compiti affidati allo Stato costituzionale, pena la rinuncia a uno degli imprescindibili strumenti di governo del conflitto sociale, politico e culturale, da cui ben può discendere il rischio che il bisogno frustrato di verità dei singoli e delle collettività faccia derivare la delegittimazione delle istituzioni stesse, in quanto percepite come insufficienti a garantire, o tese a ostacolare, le condizioni necessarie per esercitare la libera ricerca della verità.

Tirando le fila di quanto sopra, la verità appare un elemento latente nel nostro sistema di diritto positivo, pur tuttavia desumibile mediante un processo logico di progressiva induzione generalizzatrice da una serie di norme espresse, sia costituzionali sia ordinarie; inoltre, essa si manifesta, da un lato, in senso istituzionale, quale caratteristica immanente dello Stato costituzionale (*forum* prediletto della ricerca della verità) e, dall'altro, in senso funzionale, quale elemento necessario per realizzare l'ordine presupposto dalla Costituzione e verso cui l'ordinamento deve tendere, anche ai fini dell'efficace conservazione della legittimità dell'ordinamento costituzionale. Per trovare adeguata collocazione dogmatica a tale elemento latente, pare utile riprendere la tassonomia di Crisafulli. Questi suggerisce che debbano qualificarsi come "principi" le norme – scritte e non scritte – dalle quali logicamente derivano le norme particolari – anche queste scritte e non scritte – e alle quali inversamente si perviene risalendo immediatamente da queste ultime, come "principi generali", invece, quelli comuni a più norme, delle quali determinano, e pertanto riassumono potenzialmente, il contenuto, siano poi queste effettivamente poste, in modo esplici-

<sup>22</sup> S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 224.

<sup>23</sup> *Ibidem*. Resta fermo che, anche in democrazia, vi sono casi in cui il segreto è ammissibile, anzi è da considerarsi «necessario e doveroso».

to o implicito, siano invece soltanto deducibili dal rispettivo principio generale, e, infine, come “principi generalissimi” – il più delle volte costituzionali – quei principi che, riprendendo Romano, informano l’ordinamento statale, la cui efficacia si manifesta nella determinazione della struttura e della competenza dei suoi organi e nella prefissione dei limiti alla loro attività, convertendosi molto spesso in principi disciplinanti l’interpretazione e l’applicazione delle norme del diritto obiettivo<sup>24</sup>. Così intendendo il concetto di “principio”, nelle sue molteplici declinazioni, la verità-criterio dovrà allora intendersi come un principio generale e la verità-valore come un principio generalissimo, ambedue impliciti nella Costituzione.

## 2. Per una diversa strada, alla ricerca di risposte: il *right to the truth* di matrice internazionale

Questa breve indagine non pare poter prescindere da alcune sintetiche considerazioni sul c.d. *right to the truth*, il quale, da un lato, pare idoneo a corroborare la tesi della rilevanza giuridica del concetto di verità, dall’altro, a contribuire a dare risposta al quesito introdotto nel paragrafo che precede, e cioè se la verità costituisca l’oggetto di un mero bisogno o, piuttosto, di un vero e proprio diritto.

Il diritto alla verità è l’esito di una stratificazione progressiva, a prevalente matrice di *soft law*, ma affiancata da talune enunciazioni convenzionali, che ha ricondotto la conoscibilità del vero tra gli interessi protetti dall’ordinamento internazionale<sup>25</sup>. Tale stratificazione,

---

<sup>24</sup> V. CRISAFULLI, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico*, estratto dalla *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, Anno XXI – nn. I-II-III-IV, Milano, 1941, pp. 58-59, 64-65. Le nozioni così delineate saranno poi confermate dall’Autore anche dopo l’avvento della Costituzione (V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, p. 15). Sul concetto di “principio”, si veda anche S. BARTOLE, *Principi del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV: *Prerogative – Procedimento*, Milano, 1986, pp. 494 ss., il quale osserva che, quale che sia la via per «attingere il livello dei principi», deve tuttavia risultare possibile verificare *ex post* se quanto ottenuto attraverso l’attività interpretativa trovi riscontro nell’ordinamento, «nel senso che in questo si riscontrino norme particolari deducibili dai principi *ex ante* individuati, ovvero tali da comunque presupporli».

<sup>25</sup> Una genealogia essenziale del *right to the truth* potrebbe individuare le seguenti tappe principali: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,

muovendo dal “diritto a sapere” (nella duplice dimensione dei familiari, rispetto alla sorte dei congiunti vittime di conflitti e di sparizioni forzate, e della collettività, rispetto a gravi violazioni dei diritti umani), ha sollecitato l’adozione di presidi a contrasto dell’impunità. Tra questi, specifici obblighi positivi (indagini effettive, accesso alle informazioni, preservazione degli archivi) e meccanismi, giudiziari e non, di accertamento delle gravi violazioni dei diritti umani e di conservazione della memoria.

Su questo sostrato, l’elaborazione giurisprudenziale internazionale, *in primis* quella della Corte Interamericana dei Diritti Umani, ha contribuito a precisare presupposti e implicazioni del diritto alla verità; a essa ha fatto seguito l’attività della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Quest’ultima, pronunciandosi sul punto in un più ridotto numero di sentenze, ha riconosciuto nel diritto internazionale una propensione al riconoscimento del diritto alla verità in casi di violazione manifesta dei diritti umani. Tra le pronunce più significative, si segnala, ad esempio, il *leading case* CEDU, Grande Camera, El-Masri c. ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ric. n. 39630/09, 13 dicembre 2012, ove – in un caso di *extraordinary rendition* – la Corte ha valorizzato la necessità di un’indagine effettiva assoggettata a controllo pubblico e richiamato espressamente il *right to the truth*, sottolineando altresì il diritto del pubblico a “sapere cosa è accaduto”. Interessa rilevare che la pronuncia è accompagnata da due opinioni concorrenti, di particolare interesse per la ricostruzione del dibattito interno alla Corte sul fondamento giuridico del diritto alla verità. L’opinione concorrente dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller, da un lato, ha criticato la timida allusione al diritto alla verità operata dalla maggioranza, auspicando una più decisa presa di posizione sull’identificazione della

---

relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 giugno 1977; Commission on Human Rights, Res. 2004/72, Impunity, 21 aprile 2004; Economic and Social Council, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 febbraio 2005; Commission on Human Rights, Res. 2005/66, Right to the truth, 20 aprile 2005; OHCHR, Study on the right to the truth, E/CN.4/2006/91, 8 febbraio 2006; UN General Assembly, Res. 61/177, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 20 dicembre 2006; Human Rights Council, Res. 9/11, Right to the truth, 18 settembre 2008, e Res. 12/12, Right to the truth, 1 ottobre 2009; UN General Assembly, Res. 65/196, International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims, 21 dicembre 2010, e Res. 68/165, Right to the truth, 18 dicembre 2013.

base giuridica e proponendo di ancorarlo all'art. 13 CEDU (*Diritto a un ricorso effettivo*). Al contrario, l'opinione dei giudici Casadevall e López Guerra ha ritenuto superfluo il riferimento al diritto alla verità, considerandolo equivalente al diritto a un'indagine seria ed effettiva già desumibile dalla consolidata giurisprudenza di Strasburgo. In seguito, l'elaborazione giurisprudenziale della Corte ha preso le mosse anche da vicende italiane, offrendo un esempio paradigmatico di come il diritto alla verità possa essere frustrato non solo dall'inerzia investigativa, ma anche dall'interferenza del potere esecutivo nel processo di accertamento giudiziario: nel caso Abu Omar (CEDU, IV Sez., Nasr e Ghali c. Italia, ric. n. 44883/09, 23 febbraio 2016), la Corte, preso atto del serio sforzo dei giudici nazionali di stabilire la verità, ha stigmatizzato l'uso del segreto di Stato, che ha impedito il pieno accertamento delle responsabilità, con esiti di sostanziale impunità. In conclusione, può affermarsi che, pur in assenza di un'espressa proclamazione nel testo della CEDU, attraverso un'interpretazione estensiva degli artt. 3 (*Proibizione della tortura*), 5 (*Diritto alla libertà e alla sicurezza*), 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 13 (*Diritto a un ricorso effettivo*), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sia giunta alle medesime conclusioni della Corte Interamericana dei Diritti Umani, producendosi in un fondamentale sforzo di circoscrizione del diritto in parola.

In considerazione di quanto sopra, si dovrebbe allora riconoscere che la verità, quantomeno nella prospettiva in esame, costituisca l'oggetto di un vero e proprio diritto. A seconda dei contesti, esso si tradurrebbe in pretese e obblighi riconducibili, schematicamente, a tre famiglie<sup>26</sup>. In primo luogo, esso emerge come garanzia procedurale: include l'accesso alle vie giudiziarie e, soprattutto, il dovere dello Stato di attivare investigazioni effettive, tempestive ed esaustive, capaci di chiarire i fatti e di attribuire le responsabilità. In secondo luogo, si proietta sul versante informativo-istituzionale, collegandosi al diritto di accesso a dati e documenti e, più in generale, ai canoni di trasparenza e buon andamento dell'azione pubblica. In terzo luogo, il diritto alla verità incide su posizioni attinenti alla persona e ai legami familiari, in-

---

<sup>26</sup> A. MASTROMARINO, *op. cit.*, pp. 38-40. Come osservato da Rodotà, la «giustapposizione di molteplici profili» connessi alla verità esige chiarimenti per «evitare una invocazione del diritto alla verità come retorico strumento salvifico» (S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 217), specie in relazione a un diritto che risulta ancora in larga parte da decodificare e comprendere (dello stesso avviso R. CONTI, *op. cit.*, pp. 833-834).

trecciandosi con la protezione della vita familiare e dell'identità, nonché con la tutela della dignità e della salute. In quest'ultimo ambito, viene sottolineato che l'incertezza protratta sulla sorte dei congiunti può produrre una sofferenza psichica grave e duratura, comparata – per intensità e persistenza – a forme di ansia e dolore tipiche di trattamenti inumani o degradanti.

La “vocazione” del diritto alla verità non si esaurisce, peraltro, nel perimetro delle vittime. L'esigenza che i fatti siano ricostruiti correttamente e che le responsabilità siano attribuite secondo verità investe anche la posizione di chi ne è indicato come autore<sup>27</sup>: tutela della difesa, indipendenza del giudice e correttezza dell'accertamento risultano difficilmente separabili dall'idea di una previa ricerca del vero condotta in modo imparziale e controllabile. Sotto questo profilo, il diritto alla verità tende a presentarsi come cerniera tra garanzie “per” la vittima e garanzie “contro” l'errore.

Questa multiforme dimensione (individuale e collettiva, della vittima e del colpevole) spiega perché il diritto alla verità abbia finito per assumere una peculiare “funzione di snodo”: pur maturando come pretesa dotata di progressiva autonomia, esso si presta a essere scomposto e ricomposto lungo un arco molto ampio di situazioni giuridiche, fino a presentarsi come «epicentro di un vero e proprio sistema di diritti»<sup>28</sup>. A tal riguardo, interessa sottolineare che il diritto alla verità, così come emerso dalle fonti di *soft law* e convenzionali, nonché dal dialogo delle corti internazionali, è stato interpretato come una tecnica di stabilizzazione dell'ordine democratico<sup>29</sup>. Questa chiave di lettura appare particolarmente significativa, specie se la si giustappone alle considerazioni svolte sulla valenza assiologica della verità, idonea a rafforzare il grado di coesione sociale negli Stati costituzionali. Ciò induce quasi a ritenere che la verità debba intendersi un principio implicito di ogni Stato costituzionale che tenga fede alle proprie premesse. La tesi – tutta da verificare – richiederebbe considerazioni ben più ampie, che paiono eccedere il perimetro della presente indagine, limitata alla rilevanza giuridica della verità entro l'ordinamento costituzionale italiano. Tuttavia, è possibile condensare un'osservazione conclusiva: il principio implicito di verità, ove accolto tra i principi dell'ordina-

<sup>27</sup> R. CONTI, *op. cit.*, pp. 832-833.

<sup>28</sup> S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 218.

<sup>29</sup> A. MASTROMARINO, *op. cit.*, pp. 38-40.

mento costituzionale italiano, non costituirebbe un *unicum*, essendo riscontrabile in ambito internazionale una certa propensione a riconoscere la verità quale elemento necessario alla tutela dei diritti e alla pacificazione sociale.

### 3. Il diritto alla verità di matrice italiana

Il percorso sin qui tracciato ha tentato di mostrare come, sul piano internazionale, il diritto alla verità sia emerso quale pretesa delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dello Stato, trovando fondamento in strumenti di *soft law* o nella lettura evolutiva di disposizioni convenzionali ad opera dei giudici internazionali. Negli ultimi vent'anni, tuttavia, anche le corti italiane hanno espressamente evocato tale diritto<sup>30</sup>, contribuendo a collocarlo nel quadro delle situazioni giuridiche azionabili sul versante della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. Ciò presupporrebbe, come noto, di qualificarlo come diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione<sup>31</sup>.

La prima pronuncia italiana a far uso del concetto di “diritto alla verità” è stata resa nel 2011 dal Tribunale civile di Palermo, all’esito del procedimento instaurato dai familiari delle vittime della strage di Ustica. In tale occasione, gli attori domandavano la condanna dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti al risarcimento non solo dei danni subiti per la perdita dei loro congiunti, ma anche – ed è quanto qui interessa – di quelli cagionati «sin dalle prime fasi successive al disastro, durante tutto il procedimento penale», attraverso condotte di «concreto ostacolo all’accertamento delle cause del sinistro» che avevano determinato l’«impossibilità di identificazione degli autori materiali del reato di

---

<sup>30</sup> Si tratta in particolare di Trib. Palermo, III sez. civile, sent. 4067/2011 (caso Ustica); Trib. Roma, II sez. civile, sent. 1609/2018 (caso Cervia); Trib. Palermo, III sez. civile, sent. 4611/2021 (caso Agostino). Ulteriore pronuncia che evoca il diritto alla verità, pur caratterizzata da talune peculiarità che ne suggeriscono l’esame disgiunto, è Corte costituzionale, sent. 192/2023 (caso Regeni), su cui *infra*.

<sup>31</sup> Su tutte, si veda Cass. civ., SS.UU., sent. 26972/2008, ove in motivazione si afferma che l’art. 2059 c.c. opera come norma di rinvio ai casi di risarcibilità del danno non patrimoniale e che, al di fuori dei casi determinati dalla legge, la risarcibilità è ammessa soltanto in presenza della lesione di diritti inviolabili derivante da «una ingiustizia costituzionalmente qualificata».

strage i quali [...] sono potuti rimanere impuniti»<sup>32</sup>. In ciò gli attori ravvisavano una lesione del loro diritto all'*accertamento della verità*, dalla quale sarebbero derivate conseguenze di ordine esistenziale, subite sul piano emozionale, figlie della travagliatissima vicenda processuale, protrattasi per oltre trent'anni, «la quale ha costantemente, di giorno in giorno e per così tanto tempo, sconvolto e torturato l'esistenza degli Attori, i quali hanno vissuto in balia di continue ed incessanti ipotesi, smentite, diversioni, speranze, delusioni, depistaggi ed ostruzionismi».

In tale occasione, pure a fronte di quanto dedotto dall'Avvocatura dello Stato – che sosteneva l'inesistenza nel nostro ordinamento di un astratto diritto alla verità, tantomeno come diritto coesistenziale della persona<sup>33</sup> – il giudice adito ha ritenuto integrata, a carico dei Ministeri convenuti, la fattispecie di responsabilità civile dedotta dagli attori, configurando la «lesione di un [...] diritto fondamentale attinente alla persona costituzionalmente garantito». Come argomentato dal Tribunale, «non può [...] non individuarsi un rilievo costituzionale quale interesse attinente alla persona e alla possibilità della piena e libera estrinsecazione della personalità dell'individuo, tutelato dall'art. 2 della Cost.». La vicenda ha segnato l'esistenza degli attori «non solo e non tanto per la perdita dei loro congiunti [...] quanto per la costante negazione da parte delle istituzioni convenute di qualsivoglia doveroso contributo alla ricostruzione delle cause» dell'accaduto, incidendo sulla «formazione e [sull']estrinsecazione della personalità» degli stessi fino a farne «una categoria di cittadini distinta [...] e caratterizzata proprio da questo bisogno negato di verità». In questo senso, «la personalità degli attori – ove gli stessi avessero potuto conoscere in tempi ragionevoli la ragione della morte dei loro congiunti – avrebbe potuto evolversi ed esprimersi con una libertà molto maggiore, potendo gli stessi elaborare il lutto [...] senza restare nella prigione di questa verità negata [...]».

<sup>32</sup> È il 27 giugno 1980 quando il volo IH870 della compagnia aerea Itavia, diretto a Palermo, scompare dai tracciati *radar* e precipita tra le isole di Ponza e di Ustica, causando la morte di ottantuno persone. Le citazioni riportate, così come quelle indicate nel prosieguo, sono tratte da Trib. Palermo, III sez. civile, sent. 4067/2011, resa all'esito del procedimento in parola.

<sup>33</sup> Sostenendo, tra l'altro, «l'assurdità di una prospettazione secondo cui lo Stato [...] dovrebbe in un modo o nell'altro rispondere di qualsiasi accadimento che avvenga nel suo territorio, se non altro per non essere riuscito a identificare e ad assicurare alla giustizia i colpevoli».

La sentenza ha valorizzato poi la funzione del processo quale strumento di accertamento della verità (processuale), ritenuta funzionale alla riparazione nei confronti delle vittime, e non solo di punizione del colpevole<sup>34</sup>.

Da ultimo, il Tribunale ha chiarito che dal riconoscimento di un diritto alla verità non deriva la conseguenza di ritenere lo Stato responsabile per tutti i delitti commessi nel suo territorio e di cui rimangano ignoti gli autori, «bensì di ritenere civilmente responsabile il soggetto che indebitamente ostacoli il corretto funzionamento della funzione giurisdizionale, nell'accertamento della verità prima e nella punizione dei colpevoli poi». Nella sentenza si legge un passaggio significativo, idoneo a mettere in luce come la lesione del diritto alla verità possa essere lamentata non solo dalle singole vittime, ma anche dall'intera collettività: la circostanza che l'autore delle condotte ostruttive «coincida con un'articolazione dello stesso Stato [...] è una paradossale coincidenza [...] idonea a ledere non soltanto i diritti degli odierni attori, ma la dignità dell'intero paese», con conseguente «palese violazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione» ove – come nel caso di specie – l'autorità amministrativa tenga condotte che «ostacolano l'esercizio della funzione giudiziaria».

Un'impostazione in parte sovrapponibile, ma con alcune peculiarità degne di nota, emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma nel c.d. caso Cervia<sup>35</sup>. Nel giudizio civile promosso dai familiari, venivano convenuti il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa. Gli attori domandavano l'accertamento della responsabilità *ex art. 2043 c.c.* per condotte che avrebbero «impedito, ostacolato o, comunque, condizionato la ricerca delle cause della scomparsa di Davide Cervia e il regolare svolgimento dell'indagine giudiziaria penale». In particolare, quanto al Ministero della Difesa, deducevano che gli organi della Marina Militare avessero tenuto condotte omissive e reticenti nel corso delle indagini, sino a precludere l'esatta e completa informa-

---

<sup>34</sup> Il compiuto accertamento dei fatti penalmente rilevanti «ha una rilevanza autonoma e non soltanto funzionale all'irrogazione della pena» ed è «da tale accertamento giurisdizionale [...] prima che dalla punizione del colpevole [...] che la persona offesa riceve riparazione per la lesione dei su[o]i primari interessi».

<sup>35</sup> La vicenda riguarda Davide Cervia, scomparso il 12 settembre 1990 nel tratto di strada tra il luogo di lavoro e la sua abitazione. Nel prosieguo, le citazioni sono tratte da Trib. Roma, II sez. civile, sent. 1609/2018.

zione in ordine alla pregressa esperienza militare di Davide Cervia, anche mediante il rilascio di «documentazione [...] non corrispondente al vero» e la mancata «necessaria, tempestiva collaborazione». Secondo la prospettazione attorea, la scomparsa poteva essere legata infatti alle competenze tecnico-militari maturate da Cervia durante l'arruolamento volontario nella Marina Militare (come Sergente dal 5 settembre 1978 al 1° gennaio 1984), prospettando in particolare un possibile interesse connesso alla sua specializzazione in “guerra elettronica” (di cui, prima della scomparsa, la famiglia nulla sapeva). Quanto al Ministero della Giustizia, veniva richiamata la carenza di risorse e personale dell'ufficio requirente, prospettata come causa di stasi investigativa. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha riconosciuto che Cervia era un esperto nella condotta e nella manutenzione di sofisticate apparecchiature per la “guerra elettronica”, con livello di preparazione riservato a un ristretto numero di militari, ed era titolare di un “Nulla Osta Sicurezza NATO” (NOS), in ragione delle sue competenze e dell'attività svolta. All'esito del giudizio, il Tribunale ha accolto la domanda avanzata nei confronti del Ministero della Difesa, ritenendo che le condotte provenienti da articolazioni della Marina Militare «si appalesano lesive del diritto [...] alla tempestiva, esatta e completa informazione su Davide Cervia, con riguardo al periodo in cui era arruolato nella Marina Militare, ai fini della ricerca delle ragioni della sua scomparsa», condannandolo al pagamento dell'importo di 1 euro (come dagli attori simbolicamente richiesto), a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Anche qui, dunque, il giudizio civile è stato incardinato in relazione a condotte che, come confermato in giudizio, hanno impedito, ostacolato o, comunque, condizionato la ricerca delle cause della scomparsa di un soggetto e il regolare svolgimento delle indagini su tali fatti. In tale occasione, il giudice romano ha confermato «la titolarità, in capo agli attori, del diritto a chiedere e ad ottenere – dai soggetti che le detenevano – ogni notizia e ogni informazione relativa al proprio congiunto [...] al fine della individuazione delle ragioni della sua scomparsa», qualificando tale diritto come appartenente alla sfera dei diritti personalissimi cui fa riferimento la Costituzione, all'art. 2, funzionale all'effettiva attuazione della piena e libera estrinsecazione della personalità dell'individuo.

In senso innovativo, tuttavia, è stato precisato che tale diritto è ricavabile non solo dal combinato disposto degli artt. 2, 97 (sotto il profilo del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale) e 111

Cost. (in relazione ai principi del giusto processo)<sup>36</sup>, ma anche dall'art. 21 Cost. In quanto tale, va configurato come il «diritto di acquisire, senza ostacoli illegittimamente posti, informazioni e conoscenze ritenute utili o necessarie, sia in sé, sia quali precondizioni per l'esercizio di altri diritti fondamentali», e deve intendersi leso da «[o]gni attività, fatto o comportamento che, senza un'adeguata giustificazione che trovi fondamento in altri principi costituzionali, impedisca, limiti, o condizioni l'acquisizione di informazioni siffatte».

Come osservato in dottrina, in entrambe le pronunce in esame è dato notare un'oscillazione del giudicante fra dimensione soggettiva e oggettiva del diritto alla verità<sup>37</sup>. Tale oscillazione merita di essere approfondita, giacché essa rivela un tratto strutturale del diritto alla verità come configurato dalla giurisprudenza di merito sin qui esaminata. Da un lato, la dimensione soggettiva si radica nel diritto personalissimo dei familiari delle vittime a conoscere le cause e le circostanze dei fatti che hanno segnato la loro esistenza: in questa prospettiva, la verità negata incide sulla dignità e sulla libera estrinsecazione della personalità (art. 2 Cost.), impedendo l'elaborazione del lutto e costringendo i congiunti in una condizione di permanente incertezza che ne comprime l'esperienza umana e frustra, più in generale, il diritto di acquisire informazioni utili o necessarie (art. 21 Cost.), per sé o per l'esercizio di altri diritti fondamentali. Dall'altro, la dimensione oggettiva attiene al corretto funzionamento delle istituzioni: il doveroso rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), così come quello del giusto processo regolato dalla legge (art. 111 Cost.), richiede di configurare la tutela della verità come elemento condizionante le modalità di esercizio del potere pubblico da parte dell'autorità. Sempre con riguardo a detta oscillazione, sia consentito svolgere due ordini di considerazioni, di segno opposto. Da un lato, si registra con favore la spiccata sensibilità dimostrata dal giudice di merito nel riconoscere, oltre alla più immediata dimensione soggettiva del diritto alla verità, anche la sua altra metà, e cioè la dimensione oggettiva della tutela della verità, che non mira alla soddisfazione delle

---

<sup>36</sup> «Sotto altro profilo, al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale sono dedicate le prescrizioni dell'art. 97 della Costituzione [...] e dell'art. 111 della Costituzione [...] pure dagli attori poste a sostegno del vantato diritto alla verità e alla giustizia, anche mediante richiamo a quanto affermato nella richiamata sentenza del Tribunale di Palermo del 21/9/2011, n. 4067».

<sup>37</sup> R. CONTI, *op. cit.*, p. 842.

pretese di un singolo (o di un gruppo organizzato), bensì alla conservazione di un sufficiente grado di coesione sociale al precipuo scopo di garantire la continuità delle istituzioni repubblicane. Già si è provato a dire, infatti, che dalla frustrazione da parte dello Stato del diritto alla verità ben può derivare un danno non solo al titolare di tale diritto, ma al suo stesso autore: il potere pubblico che non permette o impedisce la ricerca della verità fa cattivo governo, anzitutto, degli strumenti che esso ha a disposizione per preservare la legittimità dell'ordinamento costituzionale. Dall'altro lato, tocca segnalare l'insufficiente appiglio costituzionale scelto dal giudice per fare emergere tale dimensione oggettiva della tutela della verità, in quanto essa chiaramente esorbita dai principi di cui agli artt. 97 e 111 Cost., radicandosi nella più profonda dimensione dei principi inespressi della nostra Carta, che si è intesa sfiorare nelle pagine che precedono. Ciò detto, è bene comunque sottolineare che l'oscillazione tra queste due dimensioni non pare affatto rappresentare una contraddizione interna alla giurisprudenza, bensì una tensione feconda: proprio il carattere bifronte del diritto alla verità – al contempo garanzia individuale e presidio istituzionale – ne spiega la progressiva emersione come situazione giuridica dotata di autonoma rilevanza costituzionale, irriducibile ai singoli parametri di volta in volta evocati.

Ancora diverso, pur nel solco delle pronunce esaminate, è il caso deciso dal Tribunale civile di Palermo nel c.d. caso Agostino, segnato da decenni di incertezze investigative e dall'ipotesi di depistaggi, con una persistente ricerca di verità da parte di tre generazioni di familiari<sup>38</sup>. Su tale sfondo, la controversia civile decisa dal Tribunale di Palermo non verte direttamente sull'omicidio dell'agente Agostino e della moglie Ida Castelluccio, ma su una specifica condotta successiva: i familiari convenivano Guido Paolilli (anch'egli in forze presso la Polizia di Stato) chiedendone la condanna al risarcimento del danno *ex artt.* 2043 e 2059 c.c. per la distruzione di alcuni documenti di proprietà di Antonino Agostino durante una perquisizione svolta nel contesto delle indagini, ritenendo detti documenti potenzialmente idonei a contribuire alla ricostruzione delle vicende. Qui l'oggetto immediato del

---

<sup>38</sup> Il contesto è quello del duplice omicidio di Antonino ("Nino") Agostino, agente della Polizia di Stato, e della moglie Ida Castelluccio (in stato di gravidanza), uccisi il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). Nel prosieguo, le citazioni sono tratte da Trib. Palermo, III sez. civile, sent. 4611/2021.

contendere non è un ostacolo “istituzionale” protratto nel tempo: per la prima volta, il diritto alla verità viene azionato nei confronti di uno specifico individuo chiamato a rispondere a titolo personale, pur in relazione a condotte poste in essere nell’esercizio di funzioni pubbliche<sup>39</sup>. Ciò consente di sganciare, almeno in parte, la pretesa di verità dalla dimensione esclusivamente verticale (individuo-Stato) propria del diritto internazionale.

La sentenza conserva l’aggancio al lessico della “verità” e della “conoscenza” già esaminato, ma lo innesta più direttamente sulla dimensione soggettiva del lutto. Il Tribunale ha affermato che il diritto al risarcimento consegue alla lesione del diritto dei congiunti al lutto, «quale esplicazione del diritto [...] di poter conoscere la verità sulla tragica fine di persone care; espressione, in primo luogo, del diritto, di matrice costituzionale (artt. 2 e 21), alla conoscenza». In questa prospettiva, «[f]intanto che la verità è negata, perché si impedisce di raggiungerla, la verità è “stracciata” [...] [e] ciò rende impossibile elaborare il lutto [...]». Con un passaggio che si presta a dialogare con la dimensione della dignità già emersa nel caso *Ustica*, la decisione ha qualificato la condotta come lesione della dignità della persona attraverso la negazione della possibilità di ricostruire le vicende che hanno interessato i propri cari.

La sentenza *Agostino* riprende espressamente l’idea che la tutela del singolo sia anche “cerniera” rispetto a un interesse più ampio. In particolare, ivi si afferma che «la posizione soggettiva del parente della vittima [...] in relazione al diritto alla verità assume rilievo e merita tutela [...] anche quale utile passaggio per preservare il diritto della collettività alla conoscenza ed al corretto funzionamento della giurisdizione (art. 97 Cost.)». Ancora una volta, dunque, si ripropone l’intreccio tra dimensione soggettiva e oggettiva già riscontrato, seppure con un’inflessione peculiare. Anche sotto tale profilo, la novità risiede nel fatto che il diritto alla verità viene azionato nei confronti di un soggetto privato (e non dello Stato o di sue articolazioni), eppure la pronuncia non rinuncia a richiamare la dimensione collettiva e istituzionale della pretesa di verità. Il passaggio dalla dimensione soggettiva

---

<sup>39</sup> La domanda non è stata avanzata nei confronti dello Stato, «piuttosto indirizzandosi verso individui che, nell’esercizio di funzioni pubbliche, hanno contribuito a “nascondere” la verità e senza che agli stessi sia stata attribuita una responsabilità penale» per tali fatti (R. CONTI, *op. cit.*, p. 843).

a quella oggettiva avviene in modo quasi osmotico: la tutela della posizione individuale del familiare funge da «utile passaggio» per la salvaguardia di un interesse della collettività. Tale costruzione argomentativa pare confermare che, quantomeno nelle tre pronunce di merito esaminate, la dimensione soggettiva e quella oggettiva del diritto alla verità non si pongono in rapporto di alternatività o di contraddizione, bensì di reciproca implicazione e interdipendenza. Tuttavia, da più che condivisibili premesse, il giudice di merito ha nuovamente mancato di far derivare le conseguenze più opportune, e cioè di rinunciare al rassicurante, ma insufficiente, approdo offerto dall'art. 97 Cost. in favore di una più coerente presa d'atto in ordine alla radice implicita del fondamento oggettivo della tutela della verità.

#### 4. Alcune considerazioni su quanto emerso

Gli approdi giurisprudenziali oggetto di esame richiedono di svolgere alcune considerazioni in ordine al contenuto del diritto alla verità, così come emerso dalle pronunce richiamate, quale autonomo diritto di rilevanza costituzionale<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> La ricostruzione di seguito proposta, che riconosce autonoma rilevanza costituzionale al diritto alla verità, è ritenuta coerente con le posizioni riscontrabili nella dottrina più recente in materia. In senso conforme, A. RUGGERI, *Costituzione e verità (prime annotazioni)*, in *Consulta Online*, n. 2/2023, p. 412, che qualifica il diritto alla verità come «*prius* logico ed assiologico di ogni altro diritto», ritenendo irrilevante l'assenza di esplicito riconoscimento costituzionale; ID., *Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica repubblicana*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2022, p. 231; R. CONTI, *op. cit.*, pp. 841-847, il quale sottolinea altresì la componente deontica del diritto alla verità; ID., *Il diritto alla verità nei casi di gross violation nella giurisprudenza Cedu e della Corte interamericana dei diritti umani*, in *Gli speciali di Questione Giustizia. La corte di Strasburgo*, aprile 2019; F. MOLINARO, *Il «danno da lutto» tra diritto alla verità, diritto alla manifestazione del proprio pensiero e diritto alla memoria del defunto*, in *Giustiziainsieme.it*, 7 marzo 2022; D. BACIS, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica*, in *Note e commenti – DPCE Online*, n. 2/2018, p. 598; O. SFERLAZZA, *Il diritto alla verità e la sua tutela: fondamento giusfilosofico e prospettive di costituzionalizzazione*, in *Questionegiustizia.it*, 15 settembre 2025, il quale auspica inoltre un riconoscimento formale in Costituzione. In senso solo parzialmente conforme, M. R. ALLEGRI, *Riflessioni sulla verità del diritto e nel diritto: per una società aletica*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 2/2025, la quale riconosce il *favor veritatis* emergente dal sistema costituzionale, a garanzia della dignità della persona e della partecipazione democratica, ma solleva perplessità sulla configurabilità di autonomi

Quanto all'oggetto, esso consisterebbe sia in una "libertà da" sia in un "diritto a". La prima dimensione, negativa, consiste nella libertà da indebiti condizionamenti e ostacoli che frustrino la ricerca della verità, in misura tale da incidere stabilmente sulla dignità e sulla libera estrinsecazione della personalità, ovvero da compromettere il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e i canoni di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. La seconda dimensione, positiva, consiste nel diritto a chiedere e – in assenza di ragioni ostative derivanti dal bilanciamento con interessi di pari rango costituzionale – ottenere notizie e informazioni funzionali a tale ricerca.

Dalla violazione di tale diritto discenderebbero effetti differenziati a seconda di chi ne sia – in concreto – l'autore. Nel caso di violazioni perpetrate da soggetti privati, l'effetto sarebbe la lesione della dignità e della personalità di chi a tale ricerca di verità abbia legato le sorti della propria esistenza, sacrificando la pienezza e libertà della propria esperienza umana per raccogliere e faticosamente ricomporre i lembi di una "verità stracciata". Nel caso di violazioni direttamente riferibili allo Stato e ai suoi apparati, in aggiunta, si configurerebbe una violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché la frustrazione dei fini istituzionali della funzione giudiziaria.

Così ricostruito, il diritto alla verità verrebbe a iscriversi tra i diritti di rango costituzionale e sarebbe ricavabile, secondo la giurisprudenza, dal combinato disposto degli artt. 2, 21, 97 e 111 Cost. Ancora una volta, preme ribadire che il pur apprezzabile sforzo ermeneutico svolto dalle corti di merito pare scontrarsi con un limite metodologico ben preciso, riconducibile all'urgenza di ancorare al dato testuale della Costituzione quanto invece si è provato ad argomentare debba

---

"diritti aletici" come diritti soggettivi; A. LATINO, *Brevi riflessioni sulla natura giuridica del diritto alla verità*, in *Fundamental Rights*, n. 2/2022, pp. 26 ss., che riconosce l'autonomia del diritto alla verità nella duplice dimensione individuale e collettiva, ma lo configura come diritto derivato da una triade di garanzie (diritto alla vita, divieto di tortura, diritto a un ricorso effettivo). In senso difforme, S. PARISI, *Un diritto alla verità? Perché no*, in *Verità e giustizia nel processo penale*, atti del convegno di studi giuridici organizzato dalle università di Bologna, Buenos Aires e Roma Tre (18-22 gennaio 2024), Roma, Roma, febbraio 2025, pp. 367-378, la quale ritiene che il diritto alla verità non avrebbe autonoma fisionomia, sottolineandone la natura ancillare rispetto ad altri beni giuridicamente tutelati e osservando che esso «non esiste se non come collegato ad altri diritti e interessi». In prospettiva diversa, di matrice prevalentemente filosofica, si colloca il dibattito sui "diritti aletici" inaugurato da F. D'AGOSTINI, *Diritti aletici*, in *Biblioteca della libertà*, n. 1/2017, pp. 5 ss.

essere ricercato in altra sede, nella più ampia dimensione dei principi impliciti del nostro sistema costituzionale, ricavabili sia per progressiva induzione generalizzatrice sia attraverso l'esame dei concreti assetti istituzionali e di quanto necessario alla conservazione dei medesimi. Come osservato in dottrina, d'altra parte, non avrebbe rilievo alcuno la «circostanza per cui del diritto alla verità non si abbia l'esplicito riconoscimento in Costituzione o in altre Carte dei diritti parimenti vigenti in ambito interno, ove si convenga a riguardo del fatto che quanti lo misconoscono, per ciò stesso, ledono la Costituzione stessa, se è vero – com'è vero – che una società ed un ordinamento pluralisti non possono fare a meno della ininterrotta e libera ricerca della verità in merito a fatti e notizie e, dunque, di aver appagato il diritto a conseguirla, pur nei limiti segnati dalle condizioni oggettive di contesto, in ispecie per la presenza di ostacoli a volte insormontabili frapposti da chi ha l'interesse a che essa non venga alla luce ovvero riportabili a pur legittime esigenze, quali sono quelle riconducibili al c.d. segreto di Stato»<sup>41</sup>. Le notazioni di Ruggeri meritano particolare attenzione. Esse, scacciate le tentazioni cui hanno ceduto le corti di merito, permettono, infatti, di tracciare un ponte tra il diritto alla verità esplicitato dalle sentenze in esame e il principio implicito di verità, chiarendo un punto di fondamentale importanza: la possibilità di qualificare il diritto alla verità quale estrinsecazione *immediata* del principio implicito di verità. La ricostruzione proposta, che muove anzitutto dall'esame della dimensione oggettiva del diritto alla verità, mirante alla salvaguardia del corretto funzionamento delle istituzioni e – se è concesso aggiungere – alla preservazione della loro legittimità, sembra qualificare il diritto alla verità proprio quale estrinsecazione di un principio implicito dell'ordinamento costituzionale, che trascende la posizione del singolo e attiene alla struttura e alle finalità stesse dello Stato costituzionale. La verità, in questa chiave, non è soltanto l'oggetto di una pretesa individuale risarcibile, ma un presupposto indefettibile del funzionamento e della coerenza interna dell'ordinamento nel suo complesso. Proponendosi di adottare la prospettiva suesposta, il combinato disposto valorizzato dalla giurisprudenza di merito (artt. 2, 21, 97 e 111 Cost.) fornirebbe all'interprete – pur senza esaurirli – utili elementi su cui operare il processo logico di progressiva astrazione generalizzatrice di

---

<sup>41</sup> A. RUGGERI, *Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica repubblicana*, cit., p. 231.

norme espresse, volto a individuare il principio implicito di verità e, da questo, far discendere una delle sue estrinsecazioni: il diritto alla verità.

Resterebbe fermo, tuttavia, che tale principio può essere altrimenti desunto attraverso un'analisi, istituzionale e funzionale, che muova dalle concrete caratteristiche e dai presupposti dello Stato, che non può «fare a meno della ininterrotta e libera ricerca della verità»<sup>42</sup>. Detto altrimenti: le corti di merito certificano l'esistenza del *diritto* alla verità muovendo da certi principi espressi della Costituzione (artt. 2, 21, 97 e 111), ma ciò non starebbe a significare che non esista un autonomo *principio* di verità o che esso sia una sorta di *sub-principio*. Tale principio può infatti essere ricavato anche in via del tutto autonoma, attraverso l'analisi delle caratteristiche e dei presupposti dell'ordinamento costituzionale italiano.

Ad ogni modo, quale che sia l'itinerario seguito dalle corti, pare quantomeno assodato che la verità, nelle pronunce esaminate, abbia trovato espressa sanzione di giuridicità. Un ulteriore argomento a riguardo, infine, è offerto dall'itinerario argomentativo utilizzato dalla sentenza resa dalla Corte Costituzionale nel c.d. caso Regeni<sup>43</sup>. Con ordinanza del maggio 2023, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma sollevava dubbi di costituzionalità in merito a una fattispecie segnata dalla tensione tra la disciplina del processo *in absentia*, l'obbligo per lo Stato di perseguire i crimini di tortura e «il diritto – non solo della vittima e dei suoi familiari, ma dell'intero consorzio umano – all'accertamento della verità processuale sulla perpetrazione di tali crimini»<sup>44</sup>. Il giudice *a quo* evocava i parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazio-

---

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> Corte costituzionale, sent. 192/2023 (caso Regeni). Le citazioni riportate sono tratte dalla sentenza in parola.

<sup>44</sup> Nello specifico, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell'imputato, anche quando ritiene altrimenti provato che l'assenza dall'udienza sia dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'imputato», nonché all'art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell'imputato anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando ritiene provato che la mancata conoscenza della pendenza del procedimento[,] dipende dalla mancata assistenza giudiziaria o dal rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'imputato».

ne alla Convenzione di New York contro la tortura (c.d. CAT)<sup>45</sup>. Tali parametri sarebbero stati violati dalle denunciate omissioni normative, che avrebbero reso impossibile anche solo incardinare il processo per l'accertamento dei fatti di reato commessi in danno di Giulio Regeni, cittadino italiano, dottorando presso la Cambridge University, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto.

In tale occasione, la Consulta ha riconosciuto come fondate le censure avanzate, innalzando il diritto alla verità a parametro di costituzionalità. Tuttavia, le motivazioni della decisione, in considerazione della concreta fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte, hanno strettamente circoscritto tale riconoscimento al crimine di tortura, da cui la violazione dei soli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla CAT. Volendo impiegare le parole della Corte, «[l']aporia processuale denunciata dal rimettente rivela una lacuna ordinamentale, che non tarda a manifestare i tratti del vulnus costituzionale», ma solo nella misura in cui «la si relazioni con la peculiarità giuridica del crimine di tortura». Il diritto alla verità, leso dall'immunità penale *extra ordinem* goduta dai funzionari dello Stato egiziano, altro non sarebbe che la «primaria espressione del divieto sovranazionale di tortura e dell'obbligo per gli Stati di perseguirla». La denunciata lacuna normativa offenderebbe la dignità della persona esclusivamente nella misura in cui «precludendo l'accertamento giudiziale della commissione dei reati di tortura [...] comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tali atti». Specularmente, il diritto all'accertamento giudiziale sarebbe il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità umana solo nello «statuto eccezionale del crimine in questione». Tale epilogo di radicale frustrazione del processo, nel ragionamento della Corte, non sarebbe accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale, qualora si risolvesse nella creazione di un'immunità *de facto* ostativa all'accertamento dei crimini di tortura, a un sol tempo: lesiva dei diritti inviolabili della vittima rispetto a un crimine estremo contro la dignità della persona (art. 2 Cost.); irragionevole a fronte del diritto-dovere rivendicato e assunto dalla Repubblica di perseguire tali misfatti (art. 3 Cost.); inosservante degli *standard* internazionali di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla CAT (art.

---

<sup>45</sup> Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498.

117, primo comma, Cost.). Pur a fronte di un'ordinanza di rimessione che sollecitava una pronuncia non circoscritta per titolo di reato, la Consulta ha ritenuto di delimitare la propria decisione di accoglimento «in coerenza sia con i presupposti di rilevanza delle questioni come sopra individuati, sia con gli obblighi internazionali, che per il crimine di tortura giustificano una composizione delle garanzie partecipative» in termini speciali. Ha così precisato che l'illegittimità costituzionale della lacuna normativa denunciata e la necessità di emendarla tramite pronuncia additiva «non concerne quindi ogni ipotetica fattispecie nella quale la notifica personale della vocatio all'imputato sia resa impossibile dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, ma inerisce esclusivamente alle imputazioni di tortura».

Nei limiti imposti dalla natura incidentale del giudizio costituzionale e dall'oggetto della questione, la Corte, pur circoscrivendo l'operatività del diritto alla verità allo statuto eccezionale del crimine di tortura, pare aver rimosso ogni residuo dubbio sulla rilevanza giuridica della verità, quale che sia, anche nella prospettiva del giudice delle leggi. Cionondimeno, non è dato sapere se e in quale misura la Corte costituzionale sarà disposta a riconoscere il diritto alla verità anche in relazione a fattispecie non sorrette dalla medesima *ratio* di quelle oggetto di scrutinio nella pronuncia resa nel caso Regeni. La circoscrizione operata dalla Consulta lascia pertanto impregiudicato il quesito relativo alla possibilità di estendere tale riconoscimento ad altri casi di gravi violazioni dei diritti umani o, più in generale, a fattispecie in cui venga in rilievo un'esigenza di accertamento della verità non riconducibile al divieto di tortura. Ancora più significativamente, infine, tocca registrare il silenzio della Corte costituzionale in merito alla dimensione oggettiva della tutela della verità, la quale – né accolta né rigettata – attende ancora una definitiva sanzione della propria esistenza.

## 5. Note finali: la verità (quantomeno) giuridicamente rilevante e il ruolo specifico della scienza giuridica

Non è lontano dal comune sentire che vi siano parole in relazione alle quali si dibatte intorno al significato giuridico, essendone acquisita la rilevanza, e parole in relazione alle quali si dibatte circa la rilevanza nell'ambito del discorso giuridico, essendone acquisito il significato. Vi sono, poi, parole su cui non è dato registrare consenso intorno né al

significato né alla rilevanza giuridica delle stesse. È questo – come si è provato a rappresentare – il caso del parlare di verità tra giuristi. Come approcciarsi alla “verità”, non solo nella prospettiva costituzionale, ma anche più latamente giuridica, rimane incerto. Tuttavia, all’esito di questo pur breve percorso, pare ragionevole affermare che la verità non sia, per il giurista, un mero tema di sfondo, né un *quid* inevitabilmente eccedente il perimetro del giuridico. Il diritto – e, a maggior ragione, il diritto costituzionale – sembra piuttosto doversi misurare con essa.

Si è provato a sostenere la non manifesta irragionevolezza di qualificare la verità alla stregua di un principio costituzionale implicito, muovendo prima per induzione generalizzatrice, poi dall’esame di certi concreti modi con cui si struttura e a cui tende l’ordinamento costituzionale italiano, infine dalla ricognizione dei principali temi emersi nella giurisprudenza domestica in relazione al diritto alla verità. L’esame congiunto della pronuncia della Corte Costituzionale e degli itinerari interpretativi delle corti di merito, lungi dal consegnare risposte definitive, parrebbe far emergere (quantomeno) un dato: il giudice italiano, ordinario e costituzionale, deve ritenersi ormai sensibile alla questione della verità, nonché incline a riconoscere che essa possa costituire oggetto di un diritto, dei singoli e della collettività, rivelantesi – a seconda della concreta fattispecie esaminata – da numerose disposizioni costituzionali. Ciò, ad avviso di chi scrive, sembrerebbe poter confortare la tesi per cui il diritto alla verità, piuttosto che da singole norme variamente combinate, possa farsi derivare da un autonomo e fondamentale principio costituzionale di verità: un principio che, nella sua duplice dimensione soggettiva e oggettiva, pur non esplicitato in Costituzione, pare possa scoprirsi per numerosissime vie.

Resta, peraltro, che la rilevanza costituzionale della verità non si lascia compiutamente apprezzare se la si confina entro le sole coordinate dello scrutinio giurisdizionale e della tutela rimediale. Essa si proietta, in modo non meno significativo, sul piano della tenuta stessa dell’ordinamento costituzionale e della conservazione della sua legittimità, nella misura in cui le condizioni di esistenza di quest’ultimo richiedono che sia consentito non solo ricercare efficacemente e difendere il vero, ma anche contestare, con altrettanta efficacia, ciò che viene *rappresentato* come vero e vero non è (o si ritiene non essere). In questa prospettiva, la riflessione intorno alla portata e ai limiti del principio implicito di verità si palesa come irrinunciabile non solo per orientare le scelte di politica del diritto degli ordinamenti che intendano governare la

complessità delle società contemporanee, ma anche per comprendere e affrontare le nuove sfide cui le costituzioni sono chiamate. Nate dalle grandi rivoluzioni del XVIII secolo essenzialmente allo scopo di limitare il potere politico, alle costituzioni viene ora chiesto, tra le altre cose, di prendere posizione sul tema del rapporto tra informazione e disinformazione, verità, menzogna e segreto, consenso e democrazia. Da tale angolo visuale, peraltro, può cogliersi con maggiore nitidezza la specifica rilevanza della posta in gioco, soprattutto nell'attuale congiuntura. Le trasformazioni che investono lo spazio pubblico – non ultima, l'amplificazione di *narrazioni* concorrenti veicolate per il tramite di nuove tecnologie comunicative – sollecitano oggi più che mai una seria riflessione sul ruolo dello Stato costituzionale nel rapporto con un concetto problematico come quello di verità. Ignorare il problema, molto semplicemente, non lo farà scomparire.

Quanto ricostruito nel presente contributo, naturalmente, non pretende in alcun modo di esaurire la questione, ma piuttosto di contribuire all'elaborazione di categorie dogmatiche idonee ad avviarne l'esame. Anzi, in questa prospettiva, ci si accontenterebbe di aver sufficientemente corroborato le tesi di chi ritiene che la scienza giuridica non solo debba ritenersi legittimata a indagare il concetto di verità, ma anzi abbia in ciò – così come in altre questioni di principio – un ruolo specifico da difendere e valorizzare. Sia consentito allora concludere con quanto osservato da Häberle, secondo il quale, «nel suo accostarsi ai problemi legati alla verità, il costituzionalista potrebbe smarrire ogni punto di riferimento e sentire venir meno ogni speranza», tuttavia, «dal fare ciò lo preserva la consapevolezza del “ruolo specifico” della giurisprudenza. In altre questioni di principio come dignità umana o libertà, uguaglianza e giustizia, indipendentemente “dalla sterminata quantità di concorrenti”, il giurista può – e deve – cercare proprie soluzioni del problema, spesso operando un'integrazione compromissoria, pragmatica, di elementi teorici»<sup>46</sup>. In definitiva, prendere sul serio la rilevanza giuridica della verità significa, per il costituzionalista, non sottrarsi al proprio compito di custodire e preservare l'attualità stessa del concetto di *costituzione*.

---

<sup>46</sup> P. HÄBERLE, *op. cit.*, p. 50.

\* \* \*

## ABSTRACT

ITA

Il saggio indaga la rilevanza giuridica della verità nella prospettiva del diritto costituzionale italiano. A tal fine, propone due categorie: la “verità-criterio”, quale canone orientativo della funzione giurisdizionale presupposto dal giusto processo regolato dalla legge; la “verità-valore”, quale espressione della rilevanza assiologica attribuita dall’ordinamento alla ricerca del vero. Su tali basi, si sostiene che la verità possa configurarsi quale principio costituzionale implicito, desumibile per induzione generalizzatrice da norme espresse e dall’esame degli assetti propri dello Stato costituzionale. Il saggio richiama poi la genesi del *right to the truth* di matrice internazionale, al fine di ricostruirne la ricezione nella giurisprudenza italiana, evidenziandone non solo la più immediata dimensione soggettiva, ma anche la dimensione oggettiva, legata alla conservazione della legittimità dello Stato costituzionale

EN

This essay examines the legal relevance of truth from the perspective of Italian constitutional law. To that end, it advances two categories: “truth-as-criterion”, understood as a guiding canon of the judicial function, presupposed by the fair trial as regulated by law; and “truth-as-value”, understood as an expression of the axiological significance that the legal order attaches to the pursuit of truth. On this basis, the essay argues that truth may be framed as an implicit constitutional principle, capable of being inferred through a process of inductive generalization from express legal provisions and from an examination of the institutional arrangements characteristic of the constitutional state. The essay then traces the genesis of the *right to the truth* as developed in international law, with a view to reconstructing its reception in Italian case law and highlighting not only its more immediate subjective dimension, but also its objective dimension, connected with the preservation of the legitimacy of the constitutional state.



# *Costituzionalismo.it*

*Email: [info@costituzionalismo.it](mailto:info@costituzionalismo.it)*

*Registrazione presso il Tribunale di Roma*

*ISSN: 2036-6744 | [Costituzionalismo.it](http://Costituzionalismo.it) (Roma)*